

DELIBERA N. 462/20/CONS

**ORDINE ALLA SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L. ALL'IMMEDIATO
RIEQUILIBRIO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
INFORMAZIONE NEI NOTIZIARI E NEI PROGRAMMI INFORMATIVI
DIFFUSI DURANTE LA CAMPAGNA REFERENDARIA 2020
(TESTATA SKYTG24)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 16 settembre 2020;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *“Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTO il testo della legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante *“Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, serie generale, n. 240 del 12 ottobre 2019;

VISTA l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione, depositata in data 23 gennaio 2020, con la quale è stata dichiarata conforme alle norme dell'art. 138 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970 la richiesta di referendum sul testo della citata legge costituzionale;

VISTO il decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per*

l'adozione di decreti legislativi", convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l'articolo 81 alla stregua del quale "il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso", in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

VISTA la legge 19 giugno 2020, n. 59, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 2020, la quale afferma il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 "che si applica altresì al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019";

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 assunta ai sensi dell'art. 15 della legge n. 352 del 1970;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante "Indizione del referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019", fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS del 20 luglio 2020, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante "Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020";

VISTA la delibera n. 340/20/CONS recante "Atto di indirizzo sul rispetto dei principi vigenti in materia di pluralismo e correttezza dell'informazione con riferimento al referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante "modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal parlamento e pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana, serie generale, n. 240 del 12 ottobre 2019";

VISTA la delibera n. 405/20/CONS del 19 agosto 2020, recante “*Ordine alla società SKY Italia S.r.l. all'immediato ripristino del rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di informazione nei notiziari e nei programmi informativi diffusi durante la campagna referendaria 2020*”;

CONSIDERATO che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi ha avuto inizio la campagna referendaria: dal 19 luglio 2020 trova dunque applicazione il regime di *par condicio* di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

RILEVATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna referendaria in corso sono stati definiti, rispettivamente, per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con la deliberazione dell'Autorità n. 322/20/CONS e con il provvedimento 22 luglio 2020 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che, in ossequio al dettato legislativo primario, entrambi i provvedimenti richiamati si soffermano con particolare attenzione sull'esigenza di assicurare una adeguata trattazione della tematica referendaria allo scopo di garantire una informazione completa, imparziale e corretta sulla portata della legge costituzionale oggetto del quesito. In particolare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) della delibera n. 322/20/CONS nel periodo di campagna referendaria nei notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e in tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge “*va curata un'adeguata informazione sui temi oggetto del referendum, assicurando la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione. [.....]*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]...il diritto all'informazione garantito dall'art. 21

*della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata [omissis]" e che "[omissis] il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico". In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano *"alla diffusione di notizie nei programmi di informazione"*. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione *"che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,"* e ha aggiunto che *"l'espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata"*;*

CONSIDERATA in particolare la rilevanza politica ed istituzionale dell'istituto del referendum, fondamentale strumento di democrazia partecipativa, il quale postula la inderogabile esigenza di assicurare ai cittadini una informazione corretta, imparziale e completa sul quesito referendario e sulle modalità del voto durante l'intera campagna referendaria, assicurando nei programmi di informazione la equilibrata rappresentazione delle ragioni a sostegno della posizione favorevole e di quelle a sostegno della posizione contraria e del non voto, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che i programmi extra tg rappresentano la tipologia di programma più adeguata per assicurare l'approfondimento delle tematiche connesse al tema, affinché venga garantita una rappresentazione corretta, chiara e obiettiva delle posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario;

CONSIDERATO che con l'atto di indirizzo di cui alla delibera n. 340/20/CONS questa Autorità ha rivolto un chiaro invito ai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici affinché gli stessi provvedano *"ad assicurare una adeguata copertura informativa ai temi del referendum popolare confermativo avente ad oggetto il testo della legge costituzionale recante "Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", allo scopo di offrire all'elettorato*

un'informazione corretta, imparziale e completa sul quesito referendario e sulle ragioni che sono avanzate a supporto delle due opzioni di voto, favorevoli e contrarie al referendum, osservando i principi di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione";

CONSIDERATO che a norma dell'art. 8, comma 9, della delibera n. 322/20/CONS l'esame dei dati di monitoraggio ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni che regolano la campagna referendaria viene effettuato "[...] *con cadenza settimanale a far tempo dalla terza settimana che precede il voto*";

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia e riferiti alla settimana di campagna referendaria 6-12 settembre 2020 dai quali emerge un forte squilibrio tra le posizioni favorevoli e contrarie nei notiziari (56% per il SI e 41,2% per il NO) e nei programmi (53,3% per il SI e 43,5% per il NO) nel canale Skytg24;

RILEVATA pertanto l'inderogabile necessità, in vista dell'approssimarsi della data del voto, di riservare particolare attenzione al tema oggetto del quesito referendario nei notiziari e, segnatamente, nei programmi extra tg che rappresentano la tipologia di programma più adeguata per assicurare l'approfondimento delle tematiche connesse al tema, assicurando il riequilibrio tra le posizioni favorevoli e contrarie - avendo cura di dare spazio anche alla posizione contraria;

RITENUTO dunque, di rivolgere un ordine alla società Sky Italia S.r.l. perché nei notiziari e nei programmi diffusi dalla testata Skytg24 proceda ad una immediata e significativa inversione di tendenza rispetto a quanto rilevato, continuando ad assicurare adeguati spazi informativi all'iniziativa referendaria allo scopo di offrire all'elettorato una consapevole conoscenza del quesito oggetto del referendum medesimo, ma avendo altresì cura di rappresentare e dare voce in maniera corretta, completa ed equilibrata alle due opzioni di voto. In particolare, la testata dovrà assicurare il riequilibrio delle posizioni nei notiziari e nei programmi;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà il rispetto dei principi richiamati nel presente provvedimento attraverso il monitoraggio della testata, con riferimento sia ai notiziari sia ai programmi di approfondimento informativo diffusi negli ultimi giorni di campagna referendaria, riservandosi, per il caso di inosservanza, l'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale "*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale*

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Sky Italia s.r.l. di procedere nei notiziari e nei programmi diffusi dalla testata Skytg24 ad una immediata e significativa inversione di tendenza rispetto a quanto rilevato, continuando ad assicurare adeguati spazi informativi all'iniziativa referendaria allo scopo di offrire all'elettorato una consapevole conoscenza del quesito oggetto del referendum medesimo, ma avendo cura di rappresentare e dare voce in maniera corretta, completa ed equilibrata alle due opzioni di voto. In particolare, la testata dovrà assicurare il riequilibrio delle posizioni nei notiziari e nei programmi.

L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio dei dati riferiti sia ai notiziari sia ai programmi di approfondimento informativo diffusi negli ultimi giorni di campagna referendaria, riservandosi in caso di mancata ottemperanza l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alla società Sky Italia S.r.l., ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone